



Regione Puglia

Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, Formazione
Sezione Istruzione e dell'Università
Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio

ALLEGATO A

Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2022/2023
e la programmazione dell'offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25

1. Obiettivi e oggetto del Piano

Con la formazione del *Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2022/23 e programmazione dell'offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25*, ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997 e del DPR 233/1998, Regione Puglia si pone l'obiettivo di garantire *continuità e stabilità* nel tempo all'organizzazione della rete scolastica e all'offerta formativa, quest'ultima con un orizzonte temporale triennale.

Le presenti *Linee di indirizzo* illustrano i criteri per l'ottimizzazione dell'attuale assetto organizzativo della rete scolastica e dell'offerta formativa erogata dalle scuole regionali, nonché le modalità procedurali per perseguirla.

Il modello operativo per la *governance* del sistema-scuola è fondato sulla concertazione e la collaborazione interistituzionale tra le Istituzioni Scolastiche, i Comuni e le Unioni di Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Bari, gli Uffici Scolastici Provinciali, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, le Organizzazioni sindacali.

Obiettivi generali del *Piano regionale* sono:

- favorire un'articolazione efficace ed efficiente delle Istituzioni Scolastiche e dei plessi nel territorio regionale;
- potenziare la continuità educativa sin dai primi anni di scolarizzazione, al fine di contrastare la dispersione scolastica e garantire un approccio integrato all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- promuovere strategie unitarie di sviluppo del territorio, consolidando il dialogo tra Enti locali, Istituzioni Scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale;
- condividere dati, strumenti e metodi volti a favorire una *governance* dell'istruzione partecipata e trasparente;
- innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, per migliorare le competenze degli studenti in un mercato del lavoro sempre più competitivo e in evoluzione.

Il *Piano regionale* definirà, pertanto:

- l'assetto delle Istituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione con riferimento al primo ciclo (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado) e ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), **per l'anno scolastico 2022/23**;
- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogabili, in regime di sussidiarietà, dalle Istituzioni Scolastiche presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale, **per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25**.

La definizione delle suddette azioni, oggetto del *Piano di dimensionamento*, sarà effettuata secondo i criteri definiti nei paragrafi 3 e 4 e il procedimento descritto nel paragrafo 5.

Le azioni autorizzabili al di fuori del suddetto *Piano* sono, invece, disciplinate dall'*Accordo per l'aggiornamento continuo dell'assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali*, sottoscritto tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 23/04/2021 (bozza approvata con DGR n. 556 del 06/04/2021), come specificato nel paragrafo 3.4.

2. Competenze

L'art. 21 della L. n. 59/1997 stabilisce il fine ultimo delle attività inerenti il dimensionamento scolastico: *"l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione [...] sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione [...] della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato"*.

L'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 delega *"ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, [...] alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica"*. L'art. 139, comma 1, attribuisce, tra l'altro, *"alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche [...]; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche"*.

In attuazione dell'art. 21 della L. n. 59/1997, l'art. 2 del DPR n. 233/1998 prevede che *"l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa"*, mentre l'art. 3 del medesimo DPR stabilisce che *"i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica"*, che *"il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, d'ogni ordine e grado, è approvato dalle conferenze provinciali"* e che *"le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento [...] sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento"*.

La L.R. 24/2000, nel recepire le funzioni delegate dal D.Lgs. 112/1998 in materia di istruzione, all'art. 25 lett. e), ha specificato che *"la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti la programmazione regionale, nei limiti delle risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali"*.

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2004, 200/2009 e 14/2012 hanno ribadito la piena competenza delle Regioni in materia di programmazione della rete scolastica, estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano considerarsi *"strettamente connessi"* con tale materia, pur confermando la competenza dello Stato (MI) nelle questioni relative all'attribuzione del personale e condizionando, quindi, implicitamente la programmazione regionale all'attribuzione delle dotazioni organiche. Ciò in linea con quanto previsto dalla L. n. 59/1997 e dal D.Lgs. n. 112/1998, che individuano la scala regionale come livello ottimale per governare in maniera equa ed efficiente l'organizzazione della rete scolastica e l'offerta formativa.

Le successive innovazioni normative confermano, inoltre, il ruolo di Province e Città Metropolitane in materia di piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche **d'ogni ordine e grado**, quali, ad esempio, la L. n. 56 del 07/04/2014, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, la quale prevede che tali Enti esercitano le funzioni di *"programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale"* (art. 1, comma 85, lett. c), oltre che la *"gestione dell'edilizia scolastica"*.

Alla luce di quanto rappresentato, le competenze in materia di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa possono essere così sintetizzate.

I **Comuni** hanno competenza in materia di: i) *"istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole"* del primo ciclo, in attuazione delle *Linee di indirizzo* regionali; ii) *"redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche"* comunali del primo ciclo; iii) predisposizione del *"piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche"*.

Ciò attraverso la presentazione di istanze contenenti proposte di organizzazione della rete scolastica nel territorio amministrato, alla luce delle proprie competenze e, in particolare, dei piani di utilizzazione degli edifici scolastici di propria gestione.

Le **Province** e la **Città Metropolitana** hanno competenza: i) sulle medesime materie dei Comuni ma riferite alle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo (*istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, e predisposizione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature*); ii) sulla programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado; iii) sulla definizione, in conferenze provinciali, e sull'approvazione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, **d'ogni ordine e grado**. A tal

proposito si evidenzia, infatti, che la scala provinciale, ricomprendendo il territorio di più Comuni, è idonea a valutare compiutamente le proposte avanzate dai Comuni, alla luce delle dinamiche e delle esigenze territoriali di organizzazione e coordinamento del servizio scolastico, in particolar modo concertando territorialmente eventuali richieste contrastanti o non risolutive. Ciò si evidenzia in particolar modo nel caso di Istituzioni Scolastiche con punti di erogazione attivi in più Comuni, per le quali ciascun Comune può esercitare le funzioni di cui all'art. 139, comma 1, soltanto nell'ambito del proprio territorio.

La **Regione**, infine, esercita la propria competenza programmatica e di "coordinamento" dei piani provinciali, previste dall'art. 21 della L. n. 59/1997, dall'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e, in attuazione dell'art. 21 della L. n. 59/1997, dagli artt. 2 e 3 del DPR n. 233/1998, attraverso: i) la predisposizione delle *Linee di indirizzo*, contenenti i criteri e tutti gli strumenti per la definizione, nell'ambito del procedimento di dimensionamento, dell'assetto scolastico e dell'offerta formativa; ii) la messa a disposizione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento del necessario supporto per la concertazione e collaborazione interistituzionale, di tutte le informazioni necessarie a compiere le valutazioni di competenza, degli strumenti per semplificare e agevolare, anche digitalmente, il procedimento; iii) l'approvazione del *Piano regionale di dimensionamento*, assicurando il coordinamento dei *Piani provinciali* alla scala regionale. A tal proposito, si ritiene utile precisare che la Regione adempie alle sue funzioni programmatiche in materia di assetto scolastico anche nell'ipotesi del mancato coordinamento di competenza delle Province e Città Metropolitana.

3. Criteri per la definizione dell'assetto delle Istituzioni Scolastiche

Quale primo passo per innalzare la qualità delle politiche in tema di assetto delle istituzioni scolastiche, la Sezione Istruzione e Università di Regione Puglia ha costruito un solido quadro delle conoscenze su base territoriale, organizzando i dati sulle scuole tratti dall'*Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica "ARES"*, dal *Sistema Informativo dell'Istruzione "SIDI"* e da ulteriori ricognizioni ed attività svolte d'ufficio. Su tale base è stato progettato e realizzato un sistema di lettura dei dati su base geocartografica, con l'obiettivo di condividere le conoscenze ed accompagnare i procedimenti per la definizione del *Piano di dimensionamento*.

Il portale consente di visualizzare il *dataset* così definito e, attraverso un webGIS, l'assetto della rete scolastica regionale, ovvero la localizzazione dei punti di erogazione e degli edifici scolastici, i numeri di studenti iscritti e classi attive e la loro organizzazione in Istituzioni Scolastiche, nonché gli indirizzi di studio attivi nelle scuole del secondo ciclo di istruzione. Ciò consente di soddisfare le esigenze rilevate dalla Regione per gli attori coinvolti nel procedimento del dimensionamento ed effettuare ogni valutazione in merito all'assetto delle Istituzioni Scolastiche. I dati sono disponibili per la libera consultazione all'indirizzo www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento e, per maggiori dettagli, sull'*Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica - ARES*, all'indirizzo <https://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it/>, con particolare riferimento alle seguenti informazioni:

- a. **assetto delle Istituzioni Scolastiche**, ovvero la **distribuzione territoriale della rete** delle scuole di I e II ciclo e dei CPIA (<https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/assettoIstituzioniScolastiche>);
- b. **disponibilità edilizia esistente**, a garanzia dei livelli di sicurezza e della congruità della capacità ricettiva degli edifici scolastici rispetto al numero degli iscritti frequentanti (cfr. dati ARES, Rapporti sulla rete scolastica regionale, <https://regione.puglia.it/web/lavoro-e-formazione/-/rapporti-scuole-pugliesi-agosto-2020>);
- c. **organico di diritto** (numero di iscritti ai punti di erogazione e alle Istituzioni Scolastiche) e l'**organico di fatto** (numero di frequentanti i punti di erogazione e le Istituzioni Scolastiche) per l'a.s. 2021/22 (<https://ssd.regione.puglia.it/pages/dashboard/organicils>);
- d. **demografia comunale** su base ISTAT (<https://ssd.regione.puglia.it/pages/dashboard/demografiaComunale>);
- e. andamento e previsione della **popolazione scolastica** di ciascuna IS (<https://ssd.regione.puglia.it/pages/dashboard/andamentoIscrizioni>);
- f. **provenienza geografica** degli iscritti alle Istituzioni Scolastiche (<https://ssd.regione.puglia.it/basiDiDati/pendolarita>);
- g. grado di **dispersione scolastica** e, in particolare, il livello di interruzioni di frequenza riferito all'a.s. 2019/20 (<https://ssd.regione.puglia.it/basiDiDati/interruzioneDiFrequenza>);
- h. dati sul **disagio economico-sociale** su base comunale (<https://ssd.regione.puglia.it/basiDiDati/disagioEconomicoSociale>).

Al fine di assumere decisioni quanto più confacenti alle realtà territoriali, a partire dall'aprile 2021 numerosi Comuni della Puglia hanno avviato l'elaborazione del **Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica**, secondo quanto indicato con DGR n. 556 del 06/04/2021.

Tutte le valutazioni terranno pertanto in considerazione detto **Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica**, redatto dai Comuni preliminarmente alla presentazione delle istanze, e dalle Province e Città Metropolitana, preliminarmente all'approvazione dei *Piani provinciali*, in quanto costituisce per la Regione elemento per la valutazione del grado di coerenza delle stesse.

3.1. Criteri per il riequilibrio dimensionale delle Istituzioni scolastiche.

I parametri dimensionali per le istituzioni dotate di autonomia scolastica sono definiti dall'art. 19 della Legge n. 111 del 15/07/2011¹, il quale prevede che **“alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani², nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a**

¹ modificato dall'art. 4, comma 69 e 70, della L. n. 183/2011 e successivamente dall'art. 12, comma 1, della L. n. 128/2013.

² I Comuni montani pugliesi sono: *Accadia, Alberona, Anzano Di Puglia, Cagnano Varano, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle Di San Vito, Faeto, Ischitella, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone Di Puglia, Motta Montecorvino, Panni, Peschici, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Sannicandro Garganico, Sant'Agata Di Puglia, Vico Del Gargano, Vieste, Volturara Appula* (Provincia di Foggia).

tempo indeterminato” e che alle stesse **“non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)”**³

L'art. 1, comma 978 della L. n. 178 del 30/12/2020 *“Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* ha previsto che *“per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome”* e *“non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi [...], assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”*.

Considerata l'incertezza in merito alla reiterazione della suddetta norma anche per l'a.s. 2022/23 e alla luce dell'avvio dei lavori per l'eventuale ridefinizione della disciplina sul dimensionamento scolastico da parte del Ministero dell'Istruzione, i criteri per il riequilibrio dimensionale delle Istituzioni Scolastiche potranno essere oggetto di aggiornamento in caso di approvazione di nuove disposizioni normative nazionali.

Approfondimento: livelli dimensionali delle Istituzioni scolastiche regionali e stato della verticalizzazione in I.C.

Dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2021/2022, come rappresentati con riferimento al dataset di cui al punto c. del paragrafo introduttivo, si rileva che le Istituzioni Scolastiche regionali sono 635 (412 del primo ciclo, 210 del secondo ciclo, 4 Istituti Omnicomprensivi, 2 Convitti di cui uno Omnicomprensivo e 7 CPIA). Tra queste si evidenzia che 9 Istituzioni Scolastiche hanno un numero di iscritti **al di sotto dei 500 alunni**, 35 Istituzioni Scolastiche hanno un numero di iscritti compreso tra **600 e 500 alunni** (32 del primo ciclo, un Istituto Omnicomprensivo e 4 del secondo ciclo), e 2 Istituzioni Scolastiche con almeno un punto di erogazione ricadente in un comune montano hanno un numero di iscritti compreso tra **400 e 300 alunni** (non sussistono, invece, Istituzioni Scolastiche con almeno un punto di erogazione ricadente in un comune montano con un numero di iscritti inferiore a 300). L'elenco di dette Istituzioni Scolastiche è riportato in dettaglio nell'Allegato A.2 *“Analisi delle situazioni di criticità delle Istituzioni Scolastiche regionali (livelli di dimensionamento e verticalizzazione), sulla base dell'OD 2021/22”* alle presenti Linee di indirizzo.

Si evidenziano, inoltre, diversi casi di Istituzione Scolastiche regionali nelle quali l'elevato numero di iscritti e plessi supera di gran lunga la media e potrebbe compromettere la qualità del servizio di istruzione offerto: in particolare, dalla consultazione dei dati dell'organico di diritto per l'a.s. 2021/2022 si rileva che 42 Istituzioni Scolastiche (17 del primo ciclo e 25 del secondo ciclo) hanno un numero di iscritti compreso tra **1200 e 1400 alunni** e 21 Istituzioni Scolastiche (8 del primo ciclo, 1 Istituto Omnicomprensivo e 12 del secondo ciclo) hanno un numero di iscritti superiore a **1400 alunni**. L'elenco di dette Istituzioni Scolastiche è riportato in dettaglio nel suddetto Allegato A.2.

Per quanto attiene al primo ciclo di istruzione, permane la presenza di Istituzioni Scolastiche non ancora verticalizzate in Istituti Comprensivi, con **72 Circoli Didattici** e **33 Scuole Secondarie di primo grado**, queste ultime molto spesso organizzate in due plessi, uno principale ed uno sede di succursale.

Pertanto, nel rispetto della norma citata, i criteri **“dimensionali”** alla base della formazione del Piano, con riferimento all'organizzazione dell'**assetto scolastico**, prevedono che le proposte e le decisioni di **riorganizzazione** dell'assetto delle Istituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione saranno finalizzate a:

- garantire a ciascuna di esse il numero di iscritti necessario per l'autonomia *ex lege*; **sarà data priorità alla riorganizzazione delle Istituzioni Scolastiche** (con nessun punto di erogazione ricadente in un Comune montano) **con un numero di iscritti inferiore a 500**;
- equilibrare le situazioni di forti disparità di numero di iscritti in un determinato contesto, con particolare riguardo a quelle nelle quali il sovradimensionamento si accompagna a criticità organizzative (sovraffollamento, difficoltà nel reperimento di strutture e laboratori idonei, ecc.); **sarà data priorità alla riorganizzazione delle Istituzioni Scolastiche con un numero di iscritti superiore a 1.400**, come elencate nell'Allegato A.2;
- per il **primo ciclo di istruzione**, prevedere la costituzione di **Istituti Comprensivi**, a garanzia della continuità educativa e didattica, ove ne ricorrano le condizioni;

³ Tale norma, dichiarata incostituzionale con Sentenza CC n. 147 del 07/06/2012, permane in quanto, nonostante il DL n. 104/2013 (art. 12 della Legge n. 128 dell'08/11/2013 *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*), ad esito della Sentenza CC, abbia inserito il comma 5-ter all'art. 19 della L. n. 111/2011, disponendo che i criteri per l'individuazione delle Istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata, ad oggi tale Accordo non è stato raggiunto.

- risolvere tutte le situazioni di **presenza di diverse Istituzioni Scolastiche nel medesimo edificio** e di **uso di edifici non scolastici in locazione passiva**.

Nell'applicazione dei suddetti criteri per le azioni di riorganizzazione della rete, previo confronto con tutti gli attori istituzionali coinvolti e le OO.SS., devono essere rispettati i seguenti indirizzi:

- per un più efficace esercizio del diritto allo studio (di competenza dei Comuni o, in alcuni casi, delle Unioni di Comuni), gli interventi di riequilibrio della rete scolastica dovranno prevedere preferibilmente accorpamenti tra Istituzioni Scolastiche o plessi appartenenti al medesimo **Comune** o **Unione di Comuni**, oltre che al medesimo distretto e/o ambito, come rappresentati sul portale citato in premessa mediante le apposite funzionalità della pagina <https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/assettoIstituzioniScolastiche>;
- nel caso delle riorganizzazioni che coinvolgano punti di erogazione attivi in più Comuni, le **azioni proposte dovranno obbligatoriamente essere proposte di concerto** tra i Comuni interessati;
- le proposte di riorganizzazione dovranno consentire la risoluzione delle criticità di tutte le Istituzioni Scolastiche coinvolte nell'ipotesi di riorganizzazione avanzata;
- le ipotesi di verticalizzazione delle Istituzioni Scolastiche in **Istituti Omnicomprensivi**, ovvero in Istituti Comprensivi ai quali si aggregano punti di erogazione del II ciclo di istruzione, potrà essere proposto per le sole Istituzioni Scolastiche con almeno un punto di erogazione ricadente in un comune montano, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2 comma 3 del DPR n. 233/1998;
- le proposte di attivazione di un nuovo punto di erogazione dovranno garantire di poterne accertare il rispetto dei **parametri** previsti dalla legge per il **numero di studenti per classe** e il relativo **rapporto con lo spazio scolastico a disposizione**, la **sostenibilità** (in merito alle dinamiche demografiche locali, alla disponibilità e qualità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori e agli eventuali investimenti in edilizia scolastica) e l'**efficacia** (in merito al conseguimento di una distribuzione della rete scolastica sul territorio più razionale ed efficace); in particolare, per i **punti di erogazione dei CPIA** il verificarsi di tali condizioni dovrà essere attestata con deliberazione dell'ente competente sulla disponibilità dei locali per l'attivazione in condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/2023 attraverso apposita convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali, sottoscritta dal medesimo ente e dal CPIA.

3.2. Precisazioni sulle modifiche di assetto di competenza del Piano.

In coerenza con quanto definito dall'*Accordo per l'aggiornamento continuo dell'assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali* sottoscritto in data 23/04/2021 (bozza approvata con DGR 556/2021), restano oggetto di autorizzazione nell'ambito del *Piano di dimensionamento* le azioni di:

- attivazione di un nuovo punto di erogazione;
- attivazione di nuovi codici meccanografici;
- spostamento di un intero punto di erogazione da un edificio scolastico ad un altro diverso situato in un Comune differente (*sede associata*);
- spostamento permanente di una parte di un punto di erogazione, ovvero di un certo numero di classi del medesimo punto di erogazione, dall'edificio scolastico di afferenza del punto di erogazione ad un altro;
- attivazione di sedi *succursali* di scuola secondaria di primo grado, qualora previste ad una distanza dalle sedi principali superiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di primo grado del Comune; di sedi *succursali* di scuola secondaria di secondo grado, qualora previste, nello stesso Comune, ad una distanza dalle sedi principali superiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di secondo grado con i medesimi indirizzi di studio; [...]
- attribuzione di punti di erogazione ad un'Istituzione Scolastica differente.

Approfondimento: azioni non di competenza del Piano di dimensionamento in applicazione dell'Accordo.

Restano, invece, disciplinate dal suddetto *Accordo* le azioni di:

- chiusura di un punto di erogazione del servizio; disattivazione del codice meccanografico di un punto di erogazione del servizio non più presente, in punto di fatto, in un edificio scolastico (art. 3);
- spostamento temporaneo o permanente di un intero punto di erogazione da un edificio scolastico ad un altro, nell'ambito del medesimo Comune (art. 4);
- spostamento per mere esigenze temporanee di una parte di un punto di erogazione, ovvero di un certo numero di classi di un punto di erogazione, dall'edificio scolastico di afferenza del punto di erogazione ad un altro (art. 4);
- riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in punto di fatto (art. 5);
- rilevazione di sedi "distaccate" di scuole dell'infanzia e primarie; di sedi *succursali* di scuola secondaria di primo grado, qualora previste ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di primo grado del Comune; di sedi *succursali* di scuola secondaria di secondo grado, qualora previste, nello stesso Comune, ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di secondo grado con i medesimi indirizzi di studio (art. 5).

4. Criteri per la programmazione dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo

Con riferimento all'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo, ivi compresi i percorsi di leFP erogati dalle Istituzioni Scolastiche di IP, vanno considerati i seguenti aspetti, rappresentati e consultabili altresì sul portale, descritto nel paragrafo 3, disponibile all'indirizzo www.studioinpu.org/regione.puglia.it/dimensionamento, con particolare riferimento a:

- a. la distribuzione territoriale dell'**offerta formativa**, con identificazione dei territori serviti per ogni indirizzo (bacini di utenza degli indirizzi di studio del II ciclo di istruzione, consultabili all'indirizzo <https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/offertaFormativaIIciclo>);
- b. l'**organico di diritto** (numero di iscritti ai punti di erogazione con i diversi indirizzi di studio) e l'**organico di fatto** (numero di frequentanti i punti di erogazione con i diversi indirizzi di studio) per l'a.s. 2021/22 (<https://ssd.regione.puglia.it/pages/dashboard/organicis>);
- c. la **provenienza** geografica degli iscritti alle Istituzioni Scolastiche per edificio (<https://ssd.regione.puglia.it/basiDiDati/pendolarita>) e per indirizzo di studio (<https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/offertaFormativaIIciclo>);
- d. il grado di **dispersione scolastica** e, in particolare, il livello di interruzioni di frequenza riferito all'a.s. 2019/20 (<https://ssd.regione.puglia.it/basiDiDati/interruzioneDiFrequenza>).

4.1. Criteri per l'attivazione di nuovi indirizzi

Al fine di ottimizzare l'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo ed allinearla con il PTOF, la **programmazione riguarderà il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25**. Le richieste di attivazione di nuovi indirizzi di studio potranno essere avanzate qualora ricorra una o più di una delle seguenti **condizioni**:

- **flusso significativo di studenti** del Comune presso il quale è attiva l'Istituzione Scolastica richiedente verso una scuola, attiva in un altro Comune, presso la quale è attivo l'indirizzo che si intende richiedere (cfr. <https://ssd.regione.puglia.it/basiDiDati/pendolarita>);
- **assenza dell'indirizzo di studio** richiesto nel contesto di riferimento, in particolare presso scuole distanti meno di 30 min. di trasporto su gomma (<https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/offertaFormativaIIciclo>);
- **orientamento alla trasformazione in Poli formativi omogenei**, con percorsi di studi unitari, degli Istituti di Istruzione Superiore che presentano un numero di indirizzi/opzioni di studio afferenti ad ambiti di sapere eterogenei (es. polo liceale, polo tecnico-economico, ecc.);
- **numero di studenti e trend delle iscrizioni** negli ultimi tre anni;
- compatibilità della rete dei trasporti pubblici;
- coerenza dell'indirizzo richiesto con la vocazione produttiva del territorio, dimostrata per mezzo di appositi studi di settore;
- necessità di garantire pari opportunità di accesso all'istruzione (indice di Povertà, Indice di Gini, Indice ESCS).

Per l'attivazione di un nuovo indirizzo di studio **dovrà essere**, inoltre, presentata **idonea attestazione del competente Ente locale circa la disponibilità di aule, attrezzature e laboratori con attrezzature e requisiti fisico-spaziali adeguati**, a partire dall'avvio del corso di studi e per tutta la sua durata, **ed assunzione formale degli oneri di legge, con particolare riferimento all'edilizia scolastica**.

Oltre ai suddetti criteri, si applicheranno quelli di cui ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, per gli specifici percorsi.

Si riterranno soppressi gli indirizzi di studio (compresi i percorsi formativi di secondo livello per gli adulti) **presenti nell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche che non abbiano ricevuto iscrizioni nei tre anni precedenti, anche se ancora presenti nel SIDI. La loro eventuale reintroduzione potrà essere richiesta espressamente dall'Istituzione Scolastica a fronte del dimostrato incremento della domanda verso detti indirizzi, riscontrabile da elementi certi e nel rispetto degli obiettivi e dei criteri esplicitati nelle presenti Linee di indirizzo.**

4.2. Criteri specifici per i percorsi liceali

L'istituzione di nuovi percorsi liceali può essere richiesta in coerenza con i percorsi già attivi presso l'Istituzione Scolastica richiedente solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento cui l'attuale offerta non può corrispondere.

Gli indirizzi per i quali è possibile presentare istanza di attivazione sono quelli previsti dal DPR n. 89 del 15/03/2010 (e, per il Liceo Scientifico, anche con DPR n. 52/2013) e riportati nella Tabella 1 del paragrafo D dell'Allegato A.3 "Indicazioni tecniche per la presentazione delle istanze di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa".

Gli indirizzi triennali dei **licei artistici** potranno essere richiesti in numero massimo di uno per ogni biennio comune attivo presso un punto di erogazione.

La proposta di attivazione presso i **licei scientifici** e **licei delle scienze umane**, rispettivamente, delle **opzioni "scienze applicate" ed "economico-sociale"**, dovrà essere effettuata tenendo conto delle opzioni già attivate (cfr. <https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/offertaFormativaIlCiclo>), della relativa distribuzione territoriale, della disponibilità e adeguatezza dei laboratori necessari e delle dotazioni organiche disponibili.

Con riferimento ai **licei musicali** e **licei sportivi**, le attuali disposizioni del MIUR in materia di organici (nota MIUR prot. n. 422 del 18/03/2019), prevedono che *"le sezioni del liceo musicale e del liceo sportivo sono attivate nel limite di una sezione per ciascuna provincia. Le ulteriori sezioni, anche all'interno della medesima autonomia scolastica, devono essere autorizzate dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale nel limite dell'organico regionale assegnato e prestando attenzione ad eventuali esuberi in altre classi di concorso"*. Considerato che il **liceo sportivo** e il **liceo musicale** sono attivi in tutte le Province/Città Metropolitana (il primo presso due Istituzioni Scolastiche nelle Province di Taranto e Lecce, il secondo presso due Istituzioni Scolastiche nelle Province di Foggia e Lecce e presso tre Istituzioni Scolastiche nella Città Metropolitana di Bari), non sarà possibile per questa annualità attivarne di nuovi se non autorizzati dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi della citata nota 422/2019.

4.3. Criteri specifici per i percorsi tecnici e professionali

Le proposte di attivazione di nuovi indirizzi tecnici e professionali devono essere, per quanto possibile, concordate tra i territori interessati e rispondere a specifiche esigenze locali, ai criteri di cui al paragrafo 4.1 e alle ulteriori specificazioni riportate nell'Allegato A.3 alle presenti *Linee di indirizzo*.

Gli indirizzi, opzioni ed articolazioni per i quali è possibile presentare istanza di attivazione sono:

- per gli *indirizzi tecnici*, quelli previsti dal DPR n. 88 del 15/03/2010;
- per gli *indirizzi professionali*, esclusivamente quelli previsti dall'art. 3, co. 1 del D.Lgs. 61/2017 (a partire dall'a.s. 2022/23, infatti, il DPR n. 87/2010 e ss.mm.ii. non è più applicabile per alcuna classe).

I suddetti indirizzi, opzioni ed articolazioni sono riportati nella Tabelle 2 e 3 del paragrafo D del suddetto Allegato A.3.

In particolare, per le **opzioni** e le **articolazioni** degli indirizzi **tecnici** e gli indirizzi di **triennio** di quelli **professionali**, le istanze, riferite ad una specifica sede di attivazione, potranno essere avanzate per l'attivazione di un **solo indirizzo di triennio o opzione o articolazione** susseguente al biennio comune già attivo presso l'Istituzione Scolastica (es. solo ITGA o solo ITPT o solo ITVE se presso l'Istituzione Scolastica è attivo IT21).

Con particolare riferimento al percorso professionale ad indirizzo **"Gestione delle acque e risanamento ambientale"**, alla luce di quanto stabilito nell'accordo territoriale tra Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia firmato in data 22/11/2018, e considerato che in sede di precedenti *Piani di dimensionamento* tale indirizzo è stato autorizzato nella Provincia di Taranto e nella Città Metropolitana di Bari, sarà privilegiata l'attivazione di nuovi indirizzi nelle restanti Province, anche in ragione delle priorità stabilite nel suddetto *Accordo*⁴.

Le proposte di nuova istituzione di percorsi professionali ad indirizzo **"Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"** dovranno garantire, su attestazione dell'Istituzione Scolastica richiedente, la presenza delle seguenti strutture, nel rispetto delle norme HACCP e di sicurezza:

- a. laboratorio di cucina professionale con relativi magazzini per la conservazione dei prodotti alimentari;
- b. spazio e attrezzatura per lavaggio, sbarazzo e smistamento;
- c. laboratorio bar completo delle apparecchiature necessarie alle attività pratiche;
- d. laboratorio di sala;
- e. laboratorio *front-office* dotato di PC;
- f. grande e piccola attrezzatura per le esercitazioni pratiche per cucina sala e bar.

4.4. Criteri per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche

Per le richieste di attivazione di percorsi triennali di IeFP si applicano i criteri di cui al paragrafo 4.1, considerando che il criterio in base al quale è necessario *"evitare l'attivazione di nuovi indirizzi qualora l'offerta sia già erogata"* alle distanze ivi previste è riferito ai percorsi autorizzati con DGR n. 2432/2019 e ss.mm.ii..

⁴ dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2021/22 risultano soltanto 7 iscritti al III anno in Provincia di Taranto.

Approfondimento: il sistema dell'IeFP nelle scuole pugliesi

Ai sensi degli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017, al sistema dell'Istruzione Professionale (IP) è data la possibilità di realizzare, in via sussidiaria, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), mediante la costituzione di classi separate o il raccordo tra i due sistemi, secondo le modalità definite da ciascuna Regione mediante accordi con l'USR territorialmente competente. In Puglia tale Accordo (cd. **Accordo Regione/USR del 07/10/2019**) prevede che le Istituzioni Scolastiche regionali accreditate presso le quali sono attivi indirizzi di IP accreditate possano attivare, per il conseguimento della Qualifica professionale triennale e del Diploma professionale quadriennale:

- i percorsi di IeFP in via sussidiaria (cd. "classi separate");
- interventi (cd. "attività integrative") per integrare i percorsi di IP coerenti con il percorso di IeFP per il quale lo studente intende conseguire la qualifica o il diploma e acquisire conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi.

Con il successivo **Accordo applicativo IeFP** sono stati, quindi, specificate:

- la quantificazione del monte ore e dell'articolazione dei percorsi di IeFP nelle scuole (art. 3, comma 3);
- la composizione qualitativa dell'organico docente coerente con gli standard formativi specifici delle diverse Figure di IeFP, utilizzando i margini di articolazione delle cattedre (art. 3, comma 3, punto 2 e ultimo periodo);
- la struttura delle attività integrative (art. 6, comma 1).

Le richieste dovranno, inoltre, rispettare i seguenti ulteriori **criteri**:

- possono presentare istanza le Istituzioni Scolastiche presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale intese "accreditate" ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'**Accordo Regione/USR del 07/10/2019**⁵, e **che abbiano già costituito** nell'a.s. 2020/21, al primo anno di corso, e nell'a.s. 2021/22, al primo e al secondo anno di corso, classi separate di IeFP;
- l'attivazione oggetto di richiesta sarà sempre intesa riferita a partire **dal primo anno di corso** dell'a.s. 2022/23;
- la richiesta può riguardare l'attivazione di un percorso triennale di IeFP per le figure ricomprese nel *Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e diplomi professionali* di cui all'Accordo MIUR, MLPS e Regioni e Province autonome sancito in data **01/08/2019**, riportate nell'Allegato A.3 alle presenti *Linee di indirizzo*;
- il percorso triennale richiesto dovrà essere coerente con l'indirizzo di IP attivo presso l'Istituzione Scolastica, in base alla **tabella di correlazione**⁶ di cui all'Allegato 4 al DI n. 92 del 24/05/2018, come rimodulata in sede di Intesa Stato-Regioni rep. n. 155 del 10/09/2020 e riportata nell'Allegato A.4 alle presenti *Linee di indirizzo*; a tal proposito, si rappresenta che **tale tabella ha escluso la correlazione tra il percorso triennale per Operatore elettrico e l'indirizzo IP13 - Industria e artigianato per il Made in Italy**;
- come previsto dal suddetto DI n. 92 del 24/05/2018, in base alla *tabella di correlazione* rimodulata di cui all'Allegato 4, **non è possibile richiedere né autorizzare l'attivazione** dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica per le figure di **Operatore del benessere**, non sussistendo la correlazione con percorsi di IP.

Le richieste potranno riguardare l'attivazione del percorso quadriennale di IeFP per il conseguimento al quarto anno del diploma professionale di **tecnico** qualora sia definita la disciplina di tali percorsi mediante Accordo tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale. Tale possibilità sarà consentita:

- alle stesse condizioni previste per i percorsi triennali;
- qualora l'Istituzione Scolastica richiedente abbia costituito classi separate di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale;
- qualora la figura di tecnico per la quale si chiede l'attivazione del percorso quadriennale sia coerente con quella di operatore del percorso triennale per il quale è stata costituita la classe separata presso l'Istituzione Scolastica richiedente in base a quanto sarà definito in sede di eventuale Accordo tra Regione e USR.

⁵ si tratta delle Istituzioni Scolastiche di IP già autorizzate ad erogare nell'a.s. 2017/2018 i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà come da DGR n. 297 del 07/03/2017 e successiva DGR di rettifica n. 1244 del 28/07/2017, il cui elenco è riportato nell'Allegato 1.1.1 "IS accreditate ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019" all'Accordo applicativo IeFP.

⁶ recante correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato-Regioni del 01/08/2019 e gli indirizzi di istruzione professionale

Approfondimento: il conseguimento della qualifica professionale di operatore nell'a.s. 2022/23

Ai sensi di quanto stabilito dai suddetti Accordi, nell'a.s. 2022/23 il conseguimento della la qualifica professionale sarà garantita agli studenti iscritti al terzo anno:

- dei percorsi di leFP autorizzati con DGR n. 2432/2019 e ss.mm.ii. (come riportati nel citato Allegato 1.3 all'Accordo applicativo leFP);
- degli indirizzi di IP, nei quali sono confluiti, coerenti con quello di leFP per il quale intendono conseguire la qualifica professionale (come riportati nel medesimo Allegato 1.3), previa fruizione delle *attività integrative* e alle condizioni riportate nell'Accordo applicativo leFP.

4.5. Criteri per i percorsi formativi di secondo livello per gli adulti

Oltre ai **criteri** di cui al paragrafo 4.1, le richieste di attivazione, avanzate dalle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo, di percorsi di istruzione di *secondo livello* finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e per i percorsi di *secondo livello di leFP*, disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 5 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019, dovranno rispondere ai seguenti ulteriori criteri:

- presso l'Istituzione Scolastica deve essere già attivo il corrispondente indirizzo diurno;
- l'istanza potrà essere riferita o all'indirizzo di biennio comune (qualora già attivo il corrispondente diurno) o ad un'unica articolazione triennale (qualora già attivo il percorso di secondo livello del biennio comune del relativo indirizzo);
- l'istanza potrà essere riferita ad un unico indirizzo di studio (biennio comune o articolazione/opzione triennale) di secondo livello per sede scolastica.

Come riportato nell'Allegato A.3 alle presenti *Linee di indirizzo*, le istanze di attivazione dovranno essere corredate dall'indicazione del bacino di riferimento e della consistenza numerica stimata dell'utenza, nonché dell'accordo di rete stipulato, per l'indirizzo richiesto, fra l'Istituzione Scolastica ed il CPIA e, per i percorsi di secondo livello negli istituti di prevenzione e pena, anche con l'amministrazione carceraria dell'istituto presso cui si intende attivare il percorso, indicando espressamente la disponibilità di laboratori coerenti con l'indirizzo richiesto.

5. Il procedimento per la formazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa

Il procedimento per la definizione del *Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa* definito con le presenti *Linee di indirizzo* prevede la definizione dei *Piani provinciali* e del *Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa*, garantendo la concertazione interistituzionale con le parti interessate prevista dal DPR 233/1998, a valle dell'attività di programmazione locale ed eventuale redazione del *Documento preliminare alla programmazione scolastica*.

5.1. Fase della programmazione locale

Negli ultimi anni, durante le attività di competenza regionale, provinciale e comunale in materia di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa, è stata rilevata in più occasioni la necessità di sincronizzare il procedimento decisionale con tutti strumenti di pianificazione del **sistema scuola**, quali, in particolare, il *Piano Triennale di Edilizia Scolastica* e i progetti da candidare al Piano, nonché il *Piano comunale del diritto allo studio coordinato con la presentazione di interventi per la promozione del Sistema integrato Zerosei*. In particolare i Comuni e le Province e la Città Metropolitana hanno ravvisato la necessità di rendere coerenti tutti gli strumenti di programmazione strategica, economica, finanziaria e patrimoniale, con particolare riguardo al tema della scuola.

Regione Puglia ha ritenuto, pertanto, prioritario che gli Enti Locali rappresentassero, in un documento organico, gli aspetti inerenti all'organizzazione locale dei servizi educativi e delle scuole, ai loro rapporti con le dinamiche urbane e territoriali e alle modalità di gestione ed eventuale razionalizzazione d'uso degli edifici scolastici, alla luce delle dinamiche demografiche, economiche, sociali ecc. in atto nello specifico contesto. A tal fine, con **DGR n. 566 del 06/04/2021** la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni per la redazione del *Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica - DPPS* da integrare agli strumenti programmatori in materia di scuola ed opere pubbliche per il sistema scuola locale.

Rinviano alla DGR 556/2021 l'analisi degli aspetti di dettaglio del DPPS, i Comuni, singolarmente o congiuntamente a seconda dell'assetto delle Istituzioni Scolastiche locali, e le Province e la Città Metropolitana di Bari nella redazione ed approvazione dei propri *DPPS* sono tenuti ad effettuare:

- la **descrizione del sistema scolastico ed educativo** locale con riferimento ai tre aspetti dell'*assetto della rete scolastica*, dell'*edilizia scolastica* e del *rapporto tra scuola, mobilità e servizi di interesse generale e di quartiere* (e, per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo di istruzione, dell'*offerta formativa* esistente);
- la **programmazione delle azioni sul sistema scuola locale**, comprendente la programmazione preliminare dell'organizzazione del sistema scuola, con riferimento ai temi dell'assetto scolastico (e, per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo di istruzione, dell'*offerta formativa*).

Ai fini della *descrizione del sistema scolastico ed educativo*, in continuità con la fase di studio e analisi avviata nel 2019 e descritta nelle *Linee di indirizzo per il biennio 2020/21 e 2021/22* approvate con DGR 1768/2019, gli Enti locali utilizzeranno i dati e le rappresentazioni cartografiche e tabellari riportate nel *Sistema di Supporto alla Decisione* pubblicamente accessibile all'indirizzo telematico <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento>, realizzato in collaborazione con l'*Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione* - ARTI Puglia. Il Sistema mette a disposizione di tutti gli attori e *stakeholders* del procedimento la rappresentazione della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale, nonché di tutti gli altri dati indicati nei precedenti paragrafi 3 e 4 inerenti ai Criteri, per consentire di effettuare le analisi, le verifiche, le riflessioni e le istruttorie propedeutiche alla redazione del DPPS e alla presentazione delle richieste, proposte e piani nell'ambito del procedimento di formazione del *Piano*. Il *dataset* alla base delle rappresentazioni del sistema è sottoposto a continuo aggiornamento, in collaborazione con gli stessi Comuni e Province/Città Metropolitana di Bari.

Ai fini della *programmazione delle azioni sul sistema scuola locale*, gli Enti locali dovranno, pertanto, effettuare, preliminarmente alla presentazione delle istanze di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa, la necessaria concertazione con le Istituzioni Scolastiche e le OO.SS. finalizzata ad analizzare criticità e fabbisogni del sistema scuola ed enucleare gli obiettivi dell'Amministrazione locale per la *governance* del sistema dell'istruzione e dell'educazione nella specifica realtà della comunità di riferimento.

Come indicato nella suddetta DGR 556/2021, il DPPS, comunale, intercomunale o provinciale, costituisce **atto propedeutico, non obbligatorio, alla presentazione delle istanze** nell'ambito del procedimento di formazione del *Piano di dimensionamento della rete scolastica*, **costituendo per la Regione elemento per la valutazione del grado di coerenza delle suddette istanze.**

5.2. Procedimento di formazione dei Piani provinciali e del Piano regionale

Completata la predisposizione dei *Documenti preliminari alla programmazione scolastica*, l'iter procedimentale preordinato al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa vede il coinvolgimento di molteplici attori sul territorio (Comuni, Province e Città Metropolitana, Uffici Scolastici Provinciali e Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, Istituzioni scolastiche, sindacati di settore, ecc.), in linea con la normativa di settore ed una prassi politico-amministrativa ormai consolidata in Regione Puglia.

Le proposte e i piani potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile attraverso il link <https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/assettoIstituzioniScolastiche>, secondo il procedimento di seguito illustrato. Le modalità tecniche per la presentazione delle proposte, dei pareri e dei piani sono descritte nell'Allegato A.3.

Il procedimento di dimensionamento è avviato con l'approvazione delle presenti *Linee di indirizzo* e seguirà l'iter e le **tempistiche** descritti nell'Allegato A.1 *Procedimento di elaborazione del Piano*, che dovranno essere rigorosamente rispettate da tutti gli attori al fine di permettere l'approvazione da parte della Giunta Regionale del *Piano regionale* in tempo utile per il regolare svolgimento delle attività di orientamento da parte delle Istituzioni Scolastiche, in vista delle successive incipienti iscrizioni all'a.s. 2022/23 .

Regione Puglia si riserva di fornire ai soggetti coinvolti nel procedimento di cui al presente atto ulteriori indicazioni in merito alle disposizioni esplicitate e in ogni caso, di intervenire, in via sostitutiva, in caso di inerzia degli Enti locali o di proposte degli stessi non coerenti con le presenti *Linee di indirizzo*.

A seguito dell'approvazione del *Piano regionale* è prevista l'attivazione di un'azione di monitoraggio e verifica in merito alle scelte attuate dal Piano, in particolare per quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa.